

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ALONZO Michele - Presidente -
Dott. GRECO Antonio - Consigliere -
Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -
Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Acquasanta Terme, in persona del Sindaco p.t.,
elettivamente domiciliato in Roma, Via. Velletri 24, presso lo studio
dell'Avvocato DOMANICO Maria Pia e rappresentata e difesa, in forza
di procura in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente,
dagli Avvocati ROMANUCCI Luigi e Paola;

- ricorrente -

contro

C.G., C.M., C.A.G. e

C.F., elettivamente domiciliate in Roma, Via Merulana
234, presso lo studio dell'Avvocato Giuliano Bologna e rappresentate
e difese, in forza di procura speciale a margine del controricorso,
dall'Avvocato INFRASCA Adria Stella;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 79/2005 de la Commissione Tributaria Regionale
delle Marche, depositata in data 20/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/06/2012 dal Consigliere Dott. Giulia Iofrida;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 79/2005 del 2/12/2005, depositata in data 20/1/2006, la
Commissione Tributaria Regionale delle Marche Sez. 9 dichiarava, con condanna
dell'Ente appellante al pagamento delle spese di lite, inammissibile l'appello proposto, in
data 26/2/2003, dal Comune di Acquasanta Terme, avverso la decisione n. 71/06/2002
della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno che aveva annullato quattro
avvisi di accertamento emessi dal Comune di Acquasanta Terme, notificati in data
28/12/2000, a fronte dell'omessa dichiarazione e dell'omesso pagamento dell'ICI dovuta,
per gli anni dal 1993 al 1999, in relazione ad alcuni terreni edificabili di proprietà delle
C., ritenendo operante la fattispecie esimente di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett.
b, (per essere risultati i terreni posseduti, in forza di diritto d'uso costituito con scrittura
privata non autenticata, prodotta in giudizio, dal coltivatore diretto C.L., con loro
conseguente destinazione agricola). La Commissione Tributaria Regionale riteneva
inammissibile il gravame del Comune, in quanto proposto, con notifica a mani dei
procuratori costituiti delle appellate, in data 12/2/2003, oltre il termine di gg. 60 (che
scadeva l'11/2/2003) dalla notifica della sentenza, ricevuta dal Comune, per posta, in
data 13/12/2002. Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per cassazione il Comune
di Acquasanta Terme, deducendo un unico motivo.

Hanno resistito le società contribuenti con controricorso.

Le due parti hanno depositato memorie, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., e sono comparse
all'udienza pubblica del 28/06/2012.

Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Comune ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, non avendo la C.T.R. Marche tenuto in considerazione il principio, enunciato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 477/2002 e 28/2004, della scissione tra i due diversi momenti di perfezionamento della notificazione degli atti processuali, per il notificante e per il destinatario, principio operante per qualsiasi forma di notifica (e dunque anche in quella effettuata D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 16), la cui applicazione rendeva tempestivo l'appello proposto dal Comune, in quanto la consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario per la notifica era avvenuta in data 10/2/2003 ed il termine di legge scadeva l'11/2/2003.

Il motivo è fondato.

La consolidata giurisprudenza del Giudice delle Leggi, in considerazione delle diverse esigenze di difesa delle parti processuali, ha ripetutamente affermato che il momento di perfezionamento della notifica per il notificante (quindi in funzione della verifica della osservanza di termini perentori o di decadenza) deve essere distinto da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario (cfr. Corte cost. n. 477/2002; Corte cost. n. 28/2004;

Corte cost. ord. n. 97/2004, con riferimento all'art. 149 c.p.c. ed alla notificazione a mezzo posta), dovendo aversi riguardo, per la verifica della tempestività della notifica del ricorso, al momento in cui la parte notificante ha completato tutte le attività di impulso del procedimento notificatorio alla stessa richiesta e che si esauriscono con la consegna delle copie del ricorso all'organo competente ad eseguire la notifica (Ufficiale giudiziario), rimanendo estranee alla sfera di controllo del notificante, e dunque irrilevanti ai fini della verifica predetta, le ulteriori attività del procedimento notificatorio attribuite alla competenza esclusiva di detto organo al quale soltanto, pertanto, possono essere riferiti i tempi di espletamento e gli eventuali errori commessi.

Detto principio opera per ogni forma di notifica: "qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando esso debba compiersi entro un determinato termine, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002 (che hanno affermato che il notificante debba rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo) , secondo il "principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio", si intende perfezionata, dal lato dell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato" (Sez. 3, 6 febbraio 2007, n. 2565; Sez. L. 13 gennaio 2010, n. 359).

Con riguardo specifico al processo tributario (giòva ribadire che, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, le disposizioni processuali tributarie prevalgono, per il principio di specialità, sulle norme processuali civili essendo l'applicabilità di queste ultime subordinata, ai sensi del D.Lgs. n. 546 cit., art. 1, comma 2, alla compatibilità logico-giuridica tra i due sistemi processuali ed alla mancanza di una specifica regolamentazione della fattispecie da parte del D.Lgs. (cfr. Cass. nn. 4274/2002, 15687/2002, 2694/2003, 10474/2003, 5504/2007, 12908/2007, 4630/2008), il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 nel testo vigente *ratione temporis* (considerato che la sentenza d'appello è intervenuta nel gennaio 2006), stabiliva, ai commi 2, 3, 4 e 5: "2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17. 3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. 4. L'ufficio del Ministero delle finanze e l'ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2. 5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data

in cui l'atto è ricevuto.". L'art. 17 stessa legge, al comma 2, rinvia alle norme del rito civile in quanto compatibili con il processo tributario, ma al comma 1, richiamato dagli artt. 49 e 61 per l'appello, dispone la notifica nel domicilio eletto o in mancanza nella residenza, salva la consegna a mani proprie, è norma speciale prevalente, la cui giustificazione è nella natura del processo tributario quale prosecuzione del procedimento amministrativo. Ora, l'orientamento sopra riaffermato, in ordine alla scissione degli effetti della notifica, a seconda che gli stessi riguardino il notificante o il destinatario dell'atto, è pertanto pienamente in linea con il dettato di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, n. 5 prima parte, applicabile in tema di contenzioso tributario, secondo cui "qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione". Ciò, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante (al fine del rispetto del termine di impugnazione) dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario che si verifica con il compimento dell'ultimo degli adempimenti previsti, cioè con la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, salva la necessità di allegazione della cartolina stessa (Cass. 3685/06), ovvero, nel caso di notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o, nel giudizio di primo grado o di appello, al messo dell'Amministrazione notificante (Cass. Trib. 15555/2009).

Nel caso in esame, come si evince dagli atti, trattandosi di un vizio inerente error in procedendo, a fronte della ricezione, per il Comune, della notifica della sentenza della C.T.P. di Ascoli Piceno, in data 13/12/2002, la consegna, da parte dell'Ente appellante, dell'atto di appello all'Ufficiale giudiziario è avvenuta in data 10/2/2003, con successivo perfezionamento della notifica, con consegna ai destinatari, in data 12/2/2003.

Quindi, per effetto dell'accoglimento dell'unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata (perchè affetta da error in procedendo) e la causa va rinviata ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale che ha emesso la decisione cassata, affinché esamini nel merito l'appello del Comune di Acquasanta Terme e provveda anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per le ragioni esposte in motivazione e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile, il 28 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2012